



COMUNE DI S. STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. VARIAZIONE IN AUMENTO ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì due, del mese di settembre, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAIOLO RENATO	SINDACO	X	
COSTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
COSTA MAURO	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
NIZZA SILVANO	CONSIGLIERE	X	
DELPERO SEVERINO	CONSIGLIERE	X	
SARTI GRAZIELLA	CONSIGLIERE	X	
SIBONA BRUNO	CONSIGLIERE		X
COSTA MARCO	CONSIGLIERE	X	
COSTA STEFANIA	CONSIGLIERE	X	
ROSSO VITTORINO	CONSIGLIERE		X
Totale		8	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MAIOLO RENATO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento comunale disciplinante l'aliquota addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche. Variazioni in aumento Anno 2014.

Il Sindaco riferisce:

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D.Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000 , dall'art. 1, commi da 142 144, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007),

La nuova norma ha modificato alcune disposizioni ed in particolare:

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima che ciascun comune può applicare;
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto dovrà avvenire con regolamento, attraverso il quale è anche possibile prevedere una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento, che introduce un versamento in acconto pari al 30%, da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente e sulla base della nuova aliquota ed un saldo insieme al conguaglio dell'IRPEF (20 giugno) ,
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati, chiarendo che l'acconto verrà spalmato su (massimo) nove rate mensili (da marzo a novembre dell'anno di competenza), mentre il relativo conguaglio sarà determinato (come prima) in sede di conguaglio (febbraio dell'anno successivo a quello di competenza) e sarà spalmato in (massimo) undici rate, da marzo a dicembre;
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni, con le modalità stabilite con un Decreto del MEF;

L'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001) ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, inclusa l'aliquota opzionale I.R.P.E.F. è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; il termine per deliberare il bilancio di previsione è fissato entro il 31 dicembre di ciascun anno (art. 151 del D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014 era stato prorogato al 28 febbraio 2014 e successivamente, con D.M. 13 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/4/2014 con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 con il quale detto termine (31.07.2014) è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014;

La deliberazione di determinazione dell'aliquota, deve essere pubblicata, sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce anche le modalità applicative;

L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico (art. 11 comma 1, della Legge 18/10/2001, n. 383);

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2000 in data 29/02/2000 è stata istituita l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale nella misura di 0,2 punti percentuali per l'anno 2000;

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 29.01.2001 l'aliquota dell'addizionale Irpef è stata aumentata dalla misura dello 0,2 alla misura dello 0,4%;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 15.02.2007 è stata ridotta l'aliquota addizionale Irpef da 0,4 punti percentuali a 0,3 punti percentuali;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2008 è stato modificato il regolamento addizionale Irpef per la riduzione dell'aliquota Irpef da 0,3 a 0,2 punti percentuali;

Che l'aliquota nella misura dello 0,2% è stata confermata fino all'anno 2013;

Visto l'art. 5 del D. lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 13 comma 16 e seguenti del D.L. n. 201/2011

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) con il quale è stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF; Tale sospensione è stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, viene ripristinato, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%, anche in una soluzione.

Nel Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art. 13 comma 16 si legge quanto segue: "*All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del predetto D.L. 138/2011 le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". In concreto, per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef, il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre.*

In proposito si richiama il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 che disciplina il tributo che prevede che l'addizionale comunale sia pagata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono "assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

A seguito delle comunicazioni di trasferimenti statali spettanti per l'anno 2014, è emersa l'utilità di deliberare l'aumento di due punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale e precisamente dallo 0,2 % allo 0,4 %, e conseguentemente approvare il Regolamento di che trattasi per assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificati nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'anno 2014, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 31.12.2013;

Tale scelta avviene nella prospettiva di assicurare al Comune le basi finanziarie per una futura gestione dei servizi erogati, tenuto conto del principio di autonomia finanziaria che obbliga gli enti locali a reperire sul proprio territorio le risorse necessarie alle funzioni esercitate;

Diventa importante e necessario stabilire per l'anno 2014 l'imposta a livello comunale, nella misura di 0,4 punti percentuali, in quanto l'Amministrazione intende infatti mantenere elevata e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati e per fare questo occorre, senza gravare oltremodo, con l'istituzione della Tasi (infatti si propone l'azzeramento) sui cittadini, reperire risorse sufficienti e mantenere in stato di efficienza tutta la dotazione strumentale e strutturale del Comune;

Si propone quindi di stabilire l'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali per assicurare la copertura delle spese correnti di € 37.800,00 quantificate dal servizio finanziario per garantire gli equilibri di bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Rilevato che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi erogati, si rende necessario aumentare di due *punti percentuali* l'addizionale IRPEF, nella misura da 0,2 punti percentuali a 0,4 punti percentuali, indistintamente per tutte le classi di reddito così come proposto;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12 legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000 e da ultimo dall'art. 1 commi da 142 a144 della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122 del 30/07/2010;

Vista la legge finanziaria 2011 (L. n. 220 del 13/12/2010);

Vista la legge di stabilità anno 2014;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dopo esauriente ed approfondita discussione in merito

Esaurita la discussione e su proposta del Sindaco

Con n.07 voti favorevoli e n.0 astenuti e n.03 contrari (Costa Marco, Costa Stefania, Rosso Vittorino), resi per alzata di mano su numero 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2014, nella misura dello 0,4 punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i..
2. Di variare, conseguentemente, il "Regolamento comunale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Di provvedere alla pubblicazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sopra individuate sul sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, così come disposto dall'art. 11, comma 1 della Legge 18/10/2001, n. 383 e per ultimo art. 14 comma 8 del D. lgs. n. 23/2011 di modifica dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28.09.1998, n. 360.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi la presente deliberazione.

Con separata votazione resa per alzata di mano e con n. 07 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 03 contrari (Costa Marco, Costa Stefania e Rosso Vittorino) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

.....



COMUNE DI S. STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

**Regolamento Comunale per la variazione
dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 32 in data 02.09.2014*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Termine per l'approvazione della delibera di variazione dell'aliquota
- Art. 3 - Efficacia della delibera di variazione dell'aliquota
- Art. 4 - Aliquota massima dell'addizionale
- Art. 5 - Aliquota per l'anno 2014
- Art. 6 - Calcolo dell'addizionale
- Art. 7 - Soggetti destinatari dell'addizionale
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Norme di rinvio

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.2
Termine per l'approvazione della delibera di variazione dell'aliquota

La delibera di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere approvata entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario a cui si rivolge.
La mancata approvazione di una nuova aliquota, entro il suddetto termine, comporta la proroga dell'aliquota precedentemente approvata.

Art.3
Efficacia della delibera di variazione dell'aliquota

La delibera di variazione dell'aliquota di cui al precedente articolo dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art.4
Aliquota massima dell'addizionale

La variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Art.5
Aliquota per l'anno 2014

Per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche aumenta dallo 0,2 allo 0,4 punti percentuali.

Art 6
Calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita con la delibera di cui agli artt. 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art.7
Soggetti destinatari dell'addizionale

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Santo Stefano Roero alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

Art. 8
Esenzioni

Non sono previsti casi di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative disciplinanti la materia

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "Regolamento comunale disciplinante l'addizionale comunale Irpef. Variazione in aumento anno 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: con parere FAVOREVOLE, in merito alla presente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Li, 02.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Borello Federica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: con parere FAVOREVOLE, in merito alla presente proposta di deliberazione da parte del Ragioniere Comunale in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Li, 02.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BORELLO FEDERICA

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAIOLO RENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li 27/09/2014


Il Responsabile del servizio
DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/09/2014 al 11/10/2014 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio
F.to DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 02.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 26/09/2014


IL SEGRETARIO COMUNALE
(DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA)